TRANSAZIONI ELETTRONICHE TRACCIABILI AGEVOLATE CON CREDITO D'IMPOSTA

Nel Decreto collegato alla Finanziaria 2020 il legislatore ha introdotto un **credito d'imposta a favore degli esercenti attività di impresa e lavoro autonomo con ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro pari al 30% delle spese addebitate per le operazioni rese nei confronti di consumatori finali effettuate tramite strumenti elettronici tracciabili.**

CREDITO TRANSAZIONI ELETTRONICHE TRACCIABILI	
Aliquota del credito d'imposta	30%
Base di calcolo	Calcolata sulle commissioni addebitate con riferimento ad operazioni con consumatori finali.
Utilizzo	A decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Il beneficio **trova applicazione a decorrere dalle commissioni dovute relativamente alle operazioni effettuate dal 01.07.2020 e può essere fruito in compensazione a partire dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa tramite modello F24.**

Ambito di applicazione

Possono **beneficiare del credito d'imposta tutti gli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo con soglia di ricavi e compensi** (riferiti all'anno precedente) **non superiori a 400.000 euro, qualora siano tenuti al pagamento delle imposte in Italia.**

L'agevolazione spetta per le operazioni rese nei confronti di consumatori finali effettuate tramite strumenti di pagamento elettronico tracciabili, quali carte di credito, debito, prepagate ed altri ancora, con le seguenti precisazioni:

1. **non rientrano i bollettini postali e gli assegni;**
2. rilevano solamente le **transazioni effettuate mediante carte consumer e non quelle effettuate mediante carte business** (ovvero emesse a favore di aziende artigiani e professionisti per le spese riferite all'esercizio dell'attività economica);
3. assume rilevanza **l'accettazione in Italia da parte del soggetto convenzionatore e non la nazionalità del soggetto che emette carte di pagamento o offre altri strumenti di pagamento elettronici** (se un esercente italiano riceve il pagamento tramite transazione da un istituto straniero il credito trova applicazione).

Beneficio e modalità di utilizzo del credito

Il credito d'imposta spettante è **pari al 30% delle spese sostenute per commissioni addebitate e relative ad operazioni rese nei confronti di consumatori finali effettuate tramite carte di credito e altri strumenti elettronici tracciabili, e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 a partire dal mese successivo a quello di sostenimento delle spese.**

Con una recente risoluzione **l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6916" per l'utilizzo in compensazione**, con modello F24, del credito d'imposta in esame precisando che, in sede di compilazione del modello F24:

- il **suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario",** nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati");
- i campi "mese di riferimento" e "anno di riferimento" sono valorizzati con il mese e l'anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d'imposta, rispettivamente nei formati "00MM" e "AAAA"

Il credito d'imposta - che va indicato nella Dichiarazione dei redditi dall'anno di maturazione fino a quello di conclusione del suo utilizzo - **non costituisce reddito ai fini IRPEF, IRES e IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.**

Elenco delle transazioni effettuate

Le disposizioni prevedono la trasmissione all'esercente da parte del soggetto convenzionatore di un elenco mensile riferito alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento.

Nell'elenco vengono esposte le seguenti informazioni:

ELENCO DELLE TRANSAZIONI EFFETTUATE	
I	Elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo
II	Numero e valore totale delle operazioni di pagamento
III	Numero e valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali
IV	Prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all'esercente nel mese di addebito (con dettaglio commissioni totali, addebitate sul transatto e costi fissi periodici)

La trasmissione viene effettuata telematicamente ed entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Conservazione della documentazione

L'esercente deve conservare la documentazione riferita alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite strumenti elettronici per un periodo pari a 10 anni dall'ultimazione dell'utilizzo del relativo credito.

Cordiali saluti.

Studio BRC Associati